

## ***Quadro RV del modello Redditi 2024: la gestione del disavanzo o dell'avanzo***

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali**

Scopri di più

I rigli da **RV 38 a RV 48** del **Quadro RV del modello Redditi 2024** sono dedicati alla **gestione del disavanzo o dell'avanzo**; dati, quindi, che **presentano significato** più sotto il profilo della **società incorporante** (o beneficiaria) che non su quello della incorporata (o scissa). Detto ciò, va sottolineato che tali rigli sono, invece, collocati nella **parte II della sezione II**, cioè quella dedicata ai dati della **società dante causa** della fusione (o della scissione).

Per quanto attiene al **disavanzo**, la prima specificazione richiesta (RV 38, colonna 2 codice 1 o 2) riguarda la **tipologia da "annullamento"** o da "concambio". I casi più frequenti sono certamente rappresentati:

- dal **disavanzo da annullamento** nell'ipotesi della fusione per incorporazione e;
- dal **disavanzo da concambio** nella ipotesi della scissione.

Nel **primo caso**, annullando la partecipazione totalitaria nella **società incorporata**, l'incorporante sostituisce, a tale dato, **le attività patrimoniali acquisite**, frequentemente di **entità inferiore alla partecipazione annullata**. Tale differenza è motivata, sul **piano sostanziale**, dal fatto che in sede di acquisto della partecipazione l'acquirente ha riconosciuto l'esistenza di **plusvalenze latenti**, sia relative specificamente ai **beni della società acquisita**, sia più in generale **relative all'avviamento di quest'ultima**. In questa casistica, l'entità del disavanzo va segnalata nella **colonna 3** e va "spalmata" sui **beni che sono stati incrementati**, fornendo l'informativa nei rigli da 40 a 43, e separando il **caso dei beni ammortizzabili** da quello dei **beni non ammortizzabili**. Vi è pure l'ipotesi in cui **nessun bene acquisito presenti plusvalenze latenti**, caso in cui il plusvalore insito nella partecipazione è semplicemente il **frutto di una errata valutazione o di una perdita**: la conseguenza di questa situazione è la rilevazione del **componente negativo nel conto economico della incorporante**, con segnalazione al rigo RV 39. Più precisamente, in base al Documento OIC 4, par. 4.4.3.1, parte A, l'eccesso di costo dovrebbe essere **imputato a riduzione delle riserve** della società avente causa, e solo l'eventuale eccedenza **imputata a conto economico**.

Il disavanzo da concambio emerge, invece, frequentemente, in **occasione di scissioni**, nelle quali la beneficiaria esegue un aumento di capitale superiore al **dato contabile del netto trasferito**, per remunerare **plusvalenze latenti della scissa**. In tale ipotesi, i beni ricevuti dalla beneficiaria vanno incrementati, per effetto della imputazione del disavanzo, **fino a concorrenza del valore corrente degli stessi**, dovendo indicare il dato nei righi da 40 a 43, ma specificando la **tipologia del disavanzo** con il **codice 2** nella colonna 2 del rigo RV 38.

I rigi da RV 44 a RV 48, del Quadro RV del modello Redditi 2024, accolgono **le informazioni relative all'avanzo da annullamento** o da concambio, situazione contraria **a quella sopra descritta**. In queste ipotesi, la società avente causa **incrementa il proprio patrimonio netto** per effetto dell'iscrizione di attività provenienti dalla società fusa (o scissa), il cui importo **è superiore a quello della partecipazione annullata** (avanzo da annullamento) o **dell'aumento di capitale** (avanzo da concambio). Il nuovo patrimonio netto deve essere asservito prioritariamente alla ricostituzione delle **riserve in sospensione d'imposta** esistenti della incorporata (o scissa), e per **l'eventuale importo che residua**, per ricostituire le voci di patrimonio netto esistenti nella società dante causa. Ai fini di tale ricostituzione, occorre valutare la **natura delle riserve esistenti nella scissa o incorporata** (di utili o di capitale) e poi ricostituirle proporzionalmente **nella incorporante o beneficiaria**. Va segnalato che il quadro RV non contempla l'ipotesi che l'avanzo sia generato dalla **previsione di oneri futuri o badwill**, il che comporta l'iscrizione di una passività (fondo rischi), senza alcun incremento del patrimonio netto.

Infine, i rigi da RV 49 a RV 54, del Quadro RV, del modello Redditi 2024, sono dedicati alle **riserve in sospensione d'imposta** della società dante causa **che sono state** in tutto o in parte (caso della scissione) ricostituite nel **bilancio della società avente causa**. Viene richiesto anche il dato della parte non ricostituita, particolarmente delicato per le **riserve in sospensione d'imposta "radicale"** (rigo RV 53), cioè tassabili anche in casi diversi da quello della distribuzione, poiché queste ultime, se non ricostituite, **generano sempre tassazione**.

In relazione al tema della ricostituzione delle riserve, le istruzioni non forniscono alcuna indicazione in merito alla operazione di **scissione scorporo**. In tale operazione, è discusso in dottrina se vi sia o meno un trasferimento di riserve, così come richiesto dall'[articolo 173, comma 9, Tuir](#); in particolare la Circolare Assonime n. 14/2023 ha esaminato l'argomento facendo **emergere varie tesi**, peraltro **contrastanti tra loro**. A parere di chi scrive, il fatto che nella scissione scorporo non sia prevista una **riduzione patrimoniale della scissa**, fa sì che nessuna riserva sia da trasferire alla beneficiaria, **nemmeno quelle in sospensione di imposta**. Aderendo a tale tesi, si dovrebbe poi capire se compilare o meno i rigi RV 51 (riserve in sospensione tassabili solo in caso di distribuzione) e RV 54 (altre riserve in sospensione di imposta) che accolgono la **parte non ricostituita di quelle riserve**. Dal momento che la non ricostituzione non deriva dall'[articolo 173, comma 9, Tuir](#), bensì dalla specificità della scissione scorporo, si ritiene preferibile **non indicare alcun dato nei rigi citati**.